



**PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI  
DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL P.S.S., DEGLI IMPUTATI  
DICHIARATI IRREPERIBILI O C.D. IRREPERIBILI DI FATTO, NONCHE'  
DEI C.D. INSOLVIBILI**

*(in sostituzione ed aggiornamento necessario del protocollo  
sottoscritto in data 7.3.2018 e della relativa addenda)*

**PREAMBOLO**

Da oltre sei anni è in vigore il protocollo sottoscritto in data 7/3/2018.

Tale documento era frutto di una primissima concertazione tra il Foro e la Magistratura e necessitato da un importante arretrato, che affaticava i ruoli già sovraccarichi dei Magistrati del tribunale.

Il Protocollo contemperava (o almeno, avrebbe dovuto) due esigenze: da un lato la necessità di una procedura più snella nelle liquidazioni, in quanto l'adesione a modelli predefiniti comporta minor impegno nella determinazione del provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria e, dall'altro, il soddisfacimento delle legittime istanze dei difensori al pagamento delle loro prestazioni in tempi ragionevoli.

Come detto, a distanza di cinque anni, quel Protocollo merita di essere rivisto.

Sotto un primo profilo, l'importo delle liquidazioni, appariva mortificante e non decoroso per l'attività prestata. Merita cennare che numerosi tentativi di aggiornamento sono stati proposti, ma non si è giunti ad un rinnovato comune intendimento.

Sotto altro aspetto, l'aumento del costo della vita, l'aggiornamento di tutti i parametri economici, l'adeguamento agli *standard* distrettuali e la previsione di ipotesi non contemplate nella precedente intesa, hanno portato alla necessità di una revisione.

Non può poi non segnalarsi, purtroppo, che nonostante la formale adesione, alcuni Magistrati si siano distaccati dai valori del precedente documento d'intesa. Sia chiaro che, pur rimanendo ineludibile la facoltà della libera determinazione nella decisione del *quantum* da liquidare per le prestazioni

professionali dei difensori, ciò però mina in radice lo spirito che sottende alla comune sottoscrizione dell'intesa (che altrimenti non avrebbe ragion d'essere).

Ed ancora, sovente, il momento dell'emissione del decreto non era emesso contestualmente alla decisione - o al momento di deposito delle motivazioni - senza omettere che, al fine di rendere ancora meno gravosa anche per le cancellerie la procedura concernente il patrocinio a spese dello Stato, si è reso necessario che, anche per la Procura, l'adesione al protocollo importi la rinuncia all'impugnazione, così sollevando gli Uffici - ora ancor più oberati dalle importanti novità imposte dalla c.d. riforma Cartabia - da ulteriori adempimenti.

A ciò si aggiungono ulteriori considerazioni, probabilmente le più rilevanti e che coinvolgono tutte le parti interessate.

L'accesso al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione dell'onorario - che ne rappresenta lo sbocco - non può essere mortificante, altrimenti, un compenso irrisorio non può garantire quello *standard* di professionalità e diligenza che sono essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio.

Non viene in rilievo solo l'interesse (privato) dell'Avvocato a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità ed il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.).

Peraltro, la determinazione del compenso, in misura equa, dignitosa e decorosa, nonché adeguata al valore dell'attività ed alla funzione prestata, deve tener conto non solo della tutela del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse e del miglior momento di gestione della giurisdizione, che non può prescindere dalle prestazioni dell'Avvocatura.

Da ultimo, il necessario aggiornamento è imposto dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 e in vigore dal 23 ottobre 2022, che rende di fatto illegali le liquidazioni ancorate a parametri non più in vigore oltre ai principi sanciti dalle disposizioni normative sull'equo compenso.

\*\*\*\*\*

Il difensore depositerà l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato adeguandosi al modello predisposto (che si allega) che sarà a disposizione sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, ovvero presso le Cancellerie.

Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza per ciò che attiene la sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge sarà sufficiente inserire nel contenuto della stessa una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante tale requisito, così come previsto dall'art. 79 co.1 lett. c) DPR 115/2002, fatta salva la possibilità per l'A.G. di richiedere documentazione integrativa a supporto dell'istanza. Trattasi infatti di una ammissione al beneficio sempre revocabile all'esito dei controlli di legge posti in essere dalle autorità competenti ai sensi del disposto di cui all'art. 98 Dpr citato.

L'autorità giudiziaria deciderà sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato senza ritardo.

Nel caso in cui il difensore (sia dell'imputato che della parte civile o di altre parti ammesse al beneficio) formuli la richiesta di liquidazione aderendo al presente protocollo, l'istanza di liquidazione dovrà essere depositata in udienza prima che l'autorità giudiziaria si ritiri in camera di consiglio o riservi la decisione. In tal caso l'autorità giudiziaria, considerata anche la previsione dell'articolo 83 comma 3 bis DPR 115 del 2002, provvederà a decidere sull'istanza di liquidazione durante la camera di consiglio per la decisione del giudizio e darà lettura del decreto di liquidazione dopo quella del provvedimento conclusivo del giudizio, valendo la stessa quale notifica alle parti (tutto ciò tra l'altro potrebbe consentire un notevole sgravio di lavoro per le cancellerie che non dovranno notificare la decisione).

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria riservi la propria decisione in merito al giudizio principale (ad esempio incidente di esecuzione ovvero opposizione alla

richiesta di archiviazione) il decreto di liquidazione verrà emesso contestualmente al deposito della decisione e notificato unitamente alla stessa.

Per le istanze di liquidazione dei compensi depositate fuori udienza l'autorità giudiziaria provvederà ad emettere il relativo decreto senza ritardo.

Affinché l'autorità giudiziaria possa emettere immediatamente il decreto di liquidazione è indispensabile che la richiesta sia presentata nel rispetto degli importi delle tabelle standardizzate, in modo da consentire all'autorità giudiziaria il riscontro della corretta adesione al protocollo e ai suoi parametri di liquidazione, rendendo così più agevole e veloce l'emissione del provvedimento di liquidazione.

Al momento della richiesta di liquidazione il difensore dovrà depositare:

- istanza di liquidazione redatta conformemente al presente protocollo;
- decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ovvero decreto di irreperibilità ovvero documentazione attestante lo status di irreperibile "di fatto" risultante dal fascicolo processuale (es. verbale di vane ricerche, ecc.), ovvero prova documentale del tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale nei confronti dell'assistito (in questo caso naturalmente non sarà possibile la presentazione in udienza).
- Ricevuta della registrazione dell'istanza di liquidazione sulla piattaforma SIAMM.
- Ritenuta la corrispondenza tra l'attività processuale effettivamente svolta e l'importo richiesto dal difensore, il compenso liquidato sarà quello previsto dalla relativa ipotesi.

Il difensore di ufficio chiederà la liquidazione dei compensi per l'attività professionale espletata dimostrando di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale. A tal fine si considerano adempimenti sufficienti, la cui documentazione dovrà essere allegata all'istanza:

- richiesta di onorario e messa in mora (presso il domicilio dichiarato o eletto e la residenza anagrafica aggiornata se diversa da quella risultante dagli atti del procedimento);
- verifica anagrafica aggiornata negativa del comune di residenza;

- esperimento di un pignoramento mobiliare negativo.

Qualora la richiesta di onorario e la messa in mora inviate all'indirizzo risultante da certificazione anagrafica non vadano a buon fine per irreperibilità del destinatario, non sarà necessario procedere oltre nell'attività di recupero poiché sarebbe inutilmente esperita.

L'autorità giudiziaria che provvederà alla liquidazione dei compensi al difensore di ufficio per l'attività professionale espletata nel processo penale, liquiderà contestualmente i compensi per l'attività di recupero del credito professionale inutilmente esperita (art. 116 dpr 115/2002), come previsto dalla legge e secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis **Cass. Pen. sent. 20.11.2007 n. 1630**, da ultimo **Cass. Sez. VI 2 Civ. Ordinanza n. 2985/17 dep. 12.12.2017**).

Nel caso in cui il difensore non depositerà in udienza la richiesta di liquidazione, deciderà di discostarsi dalle tabelle standardizzate nel Protocollo, ovvero non ne sia a conoscenza (ad es: difensore proveniente da Foro diverso), il Giudice deciderà, nel solco dei poteri attribuiti dalla legge, secondo il suo prudente apprezzamento in relazione all'attività prestata nel processo ed ai criteri individuati dalle disposizioni normative applicabili.

Qualora il difensore depositerà l'istanza di liquidazione dei compensi aderendo al presente protocollo il Giudice, togato ed onorario, provvederà alla liquidazione dei compensi attenendosi alle modalità ed alle tabelle standardizzate di cui al presente protocollo.

Il protocollo per la liquidazione dei compensi professionali sostituisce i precedenti protocolli in passato in vigore presso questo Tribunale in quanto, tra l'altro e come detto nel PREAMBOLO, non più adeguati agli attuali parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 e in vigore dal 23 ottobre 2022.

Di seguito le tabelle standardizzate per autorità giudiziaria:

**INDAGINI PRELIMINARI – N.B.: la relativa fase sarà liquidata dal  
GIP, al momento dell'emissione del decreto di citazione a giudizio o  
dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare**

(anche in procedimenti a citazione diretta e prescindendo dall'iscrizione in  
registro GIP, verranno liquidati dal GIP, Giudice funzionalmente competente per  
la fase)

**IPOTESI 1**

**(indagini preliminari senza attività strettamente procedurali –  
documentata da accesso agli atti/ consultazione fascicolo/ richiesta  
copie atti/ colloquio con assistito)**

Fase di studio: € 600

TOT. € 600 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 400,00 oltre aumento del  
15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

**IPOTESI 2**

**(indagini preliminari con interrogatorio o attività ex art. 415 bis  
c.p.p. o investigazioni difensive o partecipazione del difensore,  
memorie ad attività procedurali).**

Fase di studio: €700,00

Fase istruttoria: € 800,00

TOT. € 1.500,00-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.000,00 oltre aumento  
del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

**GIP - N.B.: la relativa fase sarà liquidata dal GIP, al momento  
dell'emissione del decreto di citazione a giudizio o dell'avviso di  
fissazione dell'udienza preliminare**

**IPOTESI 1**

**(opposizione richiesta archiviazione)**

Fase di studio: € 426,00

Fase introduttiva: € 378,00

Fase decisoria: € 709,00

TOT. € 1.520,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.008,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **IPOTESI 2**

**(patteggiamenti ex artt. 446 co.1 c.p.p. o 447 c.p.p.)**

Fase di studio: € 850,00

Fase introduttiva : € 750,00

Fase decisoria: € 800,00

TOT. € 2.400,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **IPOTESI 3**

**(incidente probatorio)**

Fase di studio: € 800,00

Fase istruttoria: € 900,00

TOT. € 1.700,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.133,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

### **IPOTESI 4**

**(udienza di convalida di arresto o fermo/ interrogatorio di garanzia)**

Fase di studio : € 450,00

Fase decisoria : € 750,00

TOT. € 1.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **IPOTESI 5**

**(incidenti di esecuzione; opposizione ex art. 252 bis c.p.p., anche per il difensore della persona offesa; 335 quater c.p.p.)**

Fase di studio: € 450,00

Fase decisoria: € 750,00

TOT. € 1.200,00-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **FASE G.U.P.**

#### **IPOTESI 1**

**(sentenze ex art. 129 c.p.p./420 quater c.p.p./ 335 quater c.p.p.)**

Fase di studio: € 500,00

Fase decisoria: € 800,00

TOT. € 1300,00-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 866,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 2**

**(patteggiamenti – PER I PATTEGGIAMENTI DA OPPOSIZIONI A D.P., SI APPLICHERA' LA TABELLA 2 / TRIB. MONOCRATICO)**

Fase di studio: € 800,00

Fase introduttiva: € 700,00

Fase decisoria: € 800,00

TOT. € 2.300,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.533,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 3**

**(rito abbreviato NON condizionato, anche se con parte civile/ resp. civile/ civ. obbl. - PER I PROCEDIMENTI IN ABBREVIATO NON CONDIZIONATO DA OPPOSIZIONI A D.P., SI APPLICHERA' LA TABELLA 6/TRIB. MONOCRATICO)**

Fase di studio: € 800,00

Fase decisoria: € 1.400,00

TOT. € 2.250,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.500,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti



#### **IPOTESI 4**

**(rito abbreviato CONDIZIONATO ovvero con attivita' probatoria disposta ex art. 441 c. 5 c.p.p., anche se con parte civile, resp. civile, civ. obbl. - PER I PROCEDIMENTI IN ABBREVIATO CONDIZIONATO DA OPPOSIZIONI A D.P., SI APPLICHERA' LA TABELLA 7 / TRIB. MONOCRATICO)**

Fase di studio: € 750,00

Fase istruttoria: € 750,00

Fase decisoria: € 1.200,00

TOT. € 2.700,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 5**

**(udienza preliminare, con una sola udienza effettiva, anche se con parte civile, resp. civile, civ. obbl.)**

Fase di studio: € 600,00

Fase decisoria: € 750,00

TOT. € 1.350,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 900,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 6**

**(udienza preliminare, con almeno due udienze effettive, anche se con parte civile/ responsabile civile/ civilmente obbligato)**

Fase di studio: € 850,00

Fase decisoria: € 1.100,00

TOT. € 1.950,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.300 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti (tale importo è il medesimo sia per il difensore dell'imputato, sia per la parte civile).

#### **IPOTESI 7**

**(incidenti di esecuzione)**

Fase di studio: € 450,00

Fase decisoria: € 750,00

TOT. € 1.200,00-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **TRIBUNALE MONOCRATICO/**

**PREDIBATTIMENTALE** (questa fase - ud. predibattimentale - verrà liquidata solo ove il procedimento si dovesse concludere in seno all'udienza di comparizione predibattimentale con sentenza di n.l.p. o con definizioni alternative al dibattimento)

#### **IPOTESI 1**

**(sentenze ex art. 129 c.p.p. o N.L.P. o sentenza ex art. 420 quater c.p.p., proc. 335 quater c.p.p.)**

Fase di studio: € 250

Fase decisoria: € 740

TOT. € 990-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 660,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 2**

**(patteggiamenti - compresi quella da opposizione a D.P. -, processi definiti ex art. 162 e 162 bis c.p., incidente d'esecuzione)**

Fase di studio: € 426

Fase introduttiva : € 450

Fase decisoria: € 800

TOT. € 1.676,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.117,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 3**

**(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o abbreviato; messa alla prova)**

Fase di studio: € 450

Fase istruttoria: € 600

Fase decisoria: € 850

TOT. € 1.900 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.266,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 4**

**(direttissime con convalida, concluse con abbreviato condizionato)**

Fase di studio: € 400

Fase istruttoria: € 700

Fase decisoria: € 800

TOT. € 1900 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.266,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 5**

**( direttissime con convalida, concluse con rito ordinario)**

Fase di studio : € 400

Fase istruttoria : €800

Fase decisoria : € 800

Tot. € 2000,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.333,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

#### **IPOTESI 6**

**(rito abbreviato NON condizionato - compresi quella da opposizione a D.P. -)**

Fase di studio: € 450

Fase decisoria: € 1300

TOT. € 1.800,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1200,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 7**

**(rito abbreviato CONDIZIONATO - compresi quella da opposizione a D.P. -)**

Fase di studio: € 375

Fase introduttiva : € 285

Fase istruttoria: € 567

Fase decisoria: € 900

TOT. € 2.127,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.418,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **IPOTESI 8**

**(dibattimento ipotesi base)**

Fase di studio: € 400

Fase istruttoria: € 800

Fase decisoria: € 910

TOT. € 2.110-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.406,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **IPOTESI 9**

**(dibattimento ipotesi base con costituzione di parte civile, con citazione di responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria )**

Fase di studio: € 400

Fase introduttiva: € 285

Fase istruttoria: € 800

Fase decisoria: € 910

TOT. € 2395-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.596,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **IPOTESI 10**

**(dibattimento ipotesi complessa : si considera tale quello con almeno cinque soggetti esaminati o con almeno tre udienze effettive, inclusa l'udienza predibattimentale - da escludersi quelle di mero rinvio o caratterizzate da assenza di attività processuale)**

Fase di studio: € 430

Fase istruttoria: € 1100

Fase decisoria: € 1230

TOT. € 2760-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 1.840 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **IPOTESI 11**

**(dibattimento ipotesi complessa : si considera tale quella o con almeno cinque soggetti esaminati o con almeno tre udienze effettive, inclusa l'udienza predibattimentale - da escludersi quelle di mero rinvio o caratterizzate da assenza di attività processuale; con costituzione di parte civile, con citazione di responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria )**

Fase di studio: € 430

Fase introduttiva : € 400

Fase istruttoria: € 1100

Fase decisoria: € 1230

TOT. € 3160,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 2.106,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

### **TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE**

#### **IPOTESI 1 (129 c.p.p.; 420 ter c.p.p.; 335 quater c.p.p.)**

Fase di studio: € 250

Fase decisoria: € 740

TOT. € 990 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 660 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

**IPOTESI 2 (dibattimento ipotesi base con costituzione di parte civile, con citazione di responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria )**

Fase di studio: € 473

Fase istruttoria: € 1418

Fase decisoria: € 1418

TOT. € 3309,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 2.133,67 oltre aumento

del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

### **IPOTESI 3**

**(dibattimento ipotesi complessa : si considera tale quella con almeno cinque soggetti esaminati e con almeno tre udienze effettive, inclusa l'udienza predibattimentale - da escludersi quelle di mero rinvio o caratterizzate da assenza di attività processuale e/o con costituzione di parte civile, con citazione di responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria con costituzione di parte civile, con citazione di responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria)**

Fase di studio: € 473

Fase introduttiva: € 551

Fase istruttoria: € 1418

Fase decisoria: € 1418

TOT. € 3860,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 2.573,33 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

### **TRIBUNALE DEL RIESAME**

#### **IPOTESI 1**

**( misure cautelari personali/reali)**

Fase di studio: € 350

Fase introduttiva: € 1000

Fase decisoria: € 750

TOT. € **2.100,00**-1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € **1.400,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **CORTE DI CASSAZIONE**

#### **IPOTESI 1**

**(impugnazioni avanti alla Corte di Cassazione)**

Fase di studio: € 600,00

Fase introduttiva: € 1800,00

Fase decisoria: € 1800,00

TOT. € 4.200,00 - 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= € 2.800,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

### **IMPUGNAZIONI AVANTI AL TRIBUNALE MONOCRATICO**

#### **IPOTESI 1**

**( appello avverso le sentenze del Giudice di pace)**

Fase di studio: € 450

Fase introduttiva: € 560

Fase decisoria: € 910

TOT. € 1920,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= €1.280,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 2**

**(reclamo ex art. 410 bis c.p.p.)**

Fase di studio: € 400

Fase introduttiva: € 500

TOT. € 900,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/02= €600,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

### **GIUDICE DI PACE**

#### **IPOTESI 1**

**(sentenze ex art. 129 c.p.p.)**

Fase di studio : € 300

Fase decisoria: € 450

Tot. € 750 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002= € 500,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

#### **IPOTESI 2**

**(dibattimento ipotesi base)**

Fase di studio : € 300

Fase istruttoria: € 600

Fase decisoria : € 500

TOT. € 1.400 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 933,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

**IPOTESI 3**

**( dibattimento ipotesi base, con parte civile, resp. civile, civilmente obbligato o ricorso immediato al giudice ex art. 21 d. l.vo 274/00)**

fase di studio : € 300

Fase introduttiva : € 350

Fase istruttoria: € 600

Fase decisoria : € 500

TOT: € 1.750 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.166,67 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

**IPOTESI 4**

**( dibattimento ipotesi complessa : si considera tale quella o con almeno cinque soggetti esaminati o con almeno tre udienze effettive - da escludersi quelle di mero rinvio o caratterizzate da assenza di attività processuale)**

Fase di studio : € 300

Fase istruttoria : € 800

Fase decisoria : € 550

TOT € 1.650,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = 1.100,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti

**IPOTESI 5**

**( dibattimento ipotesi complessa : si considera tale quella o con almeno cinque soggetti esaminati o con almeno tre udienze effettive - da escludersi quelle di mero rinvio o caratterizzate da assenza di atti-**



**vità processuale - con parte civile, resp. civile, civilmente obbligato o ricorso immediato al giudice ex art. 21 d. l.vo 274/00)**

Fase di studio : € 300

Fase introduttiva : € 350

Fase istruttoria : € 800

Fase decisoria : € 550

TOT € 2.000,00 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.334,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/14 e CPA ed IVA se dovuti.

\* \* \*

**Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa saranno applicati i seguenti**

**FATTORI CORRETTIVI:**

- Presenza di **più assistiti** del richiedente ovvero di **più controparti processuali**: applicazione dei criteri di legge ex art. 12 c. 2 D.M. 55/14 e succ. mod. ex D.M. 147 del 2022;

- le **spese documentate**, laddove si effettuino prestazioni nel Distretto (spese di trasferta od altro) o presso la Corte di Cassazione ovvero le spese non imponibili sostenute in pendenza della decisione di ammissione al beneficio, devono essere liquidate, così come previsto dall'art. 27 D.M. 55/2014 (sul punto, si vedano per la necessaria ed ulteriore liquidazione rispetto alle spese forfettarie *ex multis Cass. Civ. SS.UU., ud. 05/11/2019 - dep. 27/11/2019, n.31030; N. 1283/2020; N. 32624/2021*. Ed ancora, sul fatto che le stesse siano dovute solo al difensore appartenente al distretto e che documenta le spese sostenute cfr. *Cass. Civ., Sez. VI - 2, Ord. n. 21890 del 11/07/2022; Cass. Civ., sez. II, ord. N. 17656 del 5/7/2018*).

- nei giudizi relativi a processi per reati contemplati nell'art. 51 c.3 bis c.p.p. o nell'art. 4 bis O.P. o con un numero notevole di udienze EFFETTIVE ovvero in ogni caso quando per particolare complessità del processo/procedimento, per la qualità e quantità delle questioni svolte, per la durata rilevante ovvero per altre ragioni non specificamente contemplate, il difensore potrà decidere di non aderire al protocollo e le liquidazioni seguiranno le disposizioni sancite dal D.M. in vigore, facendo espressa menzione di NON

ADERIRE AL PROTOCOLLO ed in tal caso bisognerà indicare la dicitura "**MOLTO COMPLESSO**".

- le liquidazioni dei **procedimenti definiti ex art. 129 c.p.p., ove si giunga a tale definizione in seguito allo svolgimento di attività istruttoria**, non possono essere equiparate ai relativi modelli di definizione immediata ex art. 129 c.p.p., ma dovranno essere liquidate le fasi in relazione all'attività fino a quel momento effettivamente prestata.

- in caso di **mutamento del difensore**, per revoca, rinuncia od abbandono, ad ogni difensore (sia il precedente che l'intervenuto) spetterà la liquidazione per la prestazione effettivamente prestata, senza limitazioni in riferimento alla FASE STUDIO;

\*\*\*\*

Nel caso di liquidazione dei c.d. insolubili (artt. 116 d.P.R.115/2002) in relazione alle **procedure per il recupero dei crediti professionali**, la liquidazione sarà effettuata secondo i seguenti parametri forfettari (**Cass. sez. 4, Sentenza n. 27473 del 26/03/2009, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27854 del 20/12/2011, rv. 620470**):

- Valore della causa sino a 1.100,00 euro: compenso € 600 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 400 oltre 15% e accessori;

- Valore della causa da 1.100 a 5.200,00 euro: compenso € 1.110 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 740,00 oltre 15% e accessori;

- Valore della causa da 5.201 a 26.000 euro: compenso € 1.530 -1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = € 1.020,00 oltre 15% e accessori.

Caltagirone,

Il Presidente del Tribunale

Il Procuratore della Repubblica

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Il Presidente della Camera Penale

Il Presidente CPO Caltagirone

Il Presidente AIGA - sez. Caltagirone



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

**DECRETO DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI E DELLE SPESE AL DIFENSORE  
DEL SOGGETTO AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

ex art. 82 D.P.R. 30.5.2002 n. 115 - D.M. 2/4/2014 n. 55 e s.m.

I\_ Giudic\_ dott./ssa \_\_\_\_\_

vista l'istanza di liquidazione dei compensi professionali presentata dall'Avv. \_\_\_\_\_ difensore di \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ imputato/indagato/persona offesa/parte civile/ \_\_\_\_\_ nell'ambito del procedimento penale in epigrafe indicato;

- rilevato che il sunnominato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto depositato in atti ed ha richiesto il pagamento della somma di € \_\_\_\_\_ per onorario, incluse/escluse spese documentate, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, relativo alla fase \_\_\_\_\_, IPOTESI \_\_\_\_\_;

- che al presente procedimento risulta applicabile il D.M. 2/4/2014 n. 55, trattandosi di liquidazione successiva alla sua entrata in vigore e riferita a prestazione professionale non completamente esaurita a quella data (in tal senso, Cass. Sezioni Unite, 12/10/2012, n. 17405 e n. 17406);

- che l'attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria o dibattimentale, fase decisionale e che per ognuna delle dette fasi è previsto un compenso complessivo basato su un valore medio di liquidazione suscettibile, in applicazione dei parametri generali, di aumento fino all'80% o di diminuzione fino al 50%;

- che al difensore spetta, comunque, il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni ed una somma per rimborso spese forfettarie, di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione;

- che, nel caso in cui l'avvocato difenda più persone aventi la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti;

- che, ai sensi dell'art. 106 bis d.p.r. 115/2002, introdotto dall'art. 606 l. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), gli importi spettanti al difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo;

- che, ai sensi dell'art. 12 del citato d.p.r., il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende:

a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla

AL TRIBUNALE PENALE DI CALTAGIRONE/

UFFICIO GIP

N. \_\_\_\_\_ R.G.N.R.

N. \_\_\_\_\_ R.G.T./ R.G. GIP

→ UDIENZA: (se conosciuta) \_\_\_\_\_

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, per l'intero procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato domiciliato presso lo studio del proprio UNICO difensore di fiducia, Avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ (iscritto nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato), imputato / indagato nel proc. pen. N. \_\_\_\_\_ pendente avanti \_\_\_\_\_, con udienza fissata il \_\_\_\_\_, imputato del reato p. e p. \_\_\_\_\_,

RIVOLGE ISTANZA

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, ai sensi e per gli effetti del DPR 115/2002.

A tale fine, il sottoscritto \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera O) D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- che il proprio nucleo familiare risulta così composto:

| nome e cognome | luogo e data di nascita | Codice fiscale |
|----------------|-------------------------|----------------|
|                |                         |                |
|                |                         |                |
|                |                         |                |
|                |                         |                |
|                |                         |                |

certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato / è impossibilitato a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2 ( cfr. ALL.) e pertanto DICHIARA che i redditi prodotti all'estero sono pari ad € \_\_\_\_\_;

• il sottoscritto non può allegare alcun documento di identità, né codice fiscale, indica però di seguito tutti i dati equipollenti, seguendo anche il disposto del d.p.r. 605/73 e secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma (vd. C. Cost., ordinanza del 14/05/2004 n. 144), in modo che non si renda irragionevole l'onere di allegazione del documento in questione a soggetti che si trovano nell'impossibilità di produrlo

- 
- 
- 
- 

• che il sottoscritto E' NON E' mai stato condannato per reati ostativi, ai sensi del nuovo comma 4 bis dell'art. 76 T.U.S.G..

• in caso di condanna per uno dei reati ostativi di cui al c. 4 bis dell'art. 76 cit. si allega la prova contraria a supporto della presente richiesta:

- 
- 
- 
- 
- 

*Si impegna, inoltre, a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della presente istanza e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio.*

- SI ALLEGA DOC A SUPPORTO

(firma) \_\_\_\_\_

(autentica del difensore) \_\_\_\_\_

formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

- d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

che, considerati i predetti criteri, l'attività in concreto espletata, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa; delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata; dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento; della gravità e del numero delle imputazioni; del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; dei contrasti giurisprudenziali; della rilevanza patrimoniale; del numero dei documenti da esaminare; della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di eventuali trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente; del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime; nonché dei parametri fissati nel protocollo concordato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, approvato il 18/04/2024 - che sostituisce quello precedente approvato il 7/3/2018 - e attualmente in vigore ;

- Ritenuta la corrispondenza tra l'attività processuale effettivamente svolta e l'importo richiesto dal difensore e che la richiesta è stata presentata nel rispetto degli importi delle tabelle standardizzate, con riferimento alla FASE \_\_\_\_\_, IPOTESI \_\_\_\_\_ ed vi è stata corretta adesione al protocollo ed ai suoi parametri di liquidazione;

- considerato che devono essere apportati i seguenti fattori correttivi/devono essere ulteriormente liquidate le somme relative alle spese documentate/ devono essere ulteriormente liquidate le somme relative alla procedura per il procedimento civile di recupero del credito/devono essere liquidate le ulteriori somme

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### LIQUIDA

in favore dell'Avv. \_\_\_\_\_ nell'ambito del  
procedimento/processo penale in epigrafe indicato, la somma di euro \_\_\_\_\_ oltre  
rimborso spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA, come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e adempimenti di competenza/Letto e  
comunicato in udienza.

Caltagirone, \_\_\_\_\_.

I \_\_ Giudic\_\_

AL \_\_\_\_\_ DI CALTAGIRONE

**ISTANZA DI LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE**  
**secondo le modalità pattuite nel "Protocollo per la liquidazione**  
**degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al P.S.S., degli**  
**imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto, nonché dei**  
**c.d. insolubili", in materia penale, sottoscritto in data 18/4/2024**

Il sottoscritto Avv. \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_,  
con studio in \_\_\_\_\_, P.E.C.  
\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_, iscritto  
nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,  
difensore di \_\_\_\_\_,  
imputato/indagato/p.o./p.c. \_\_\_\_\_ nel proc. pen. N.  
\_\_\_\_\_, ammesso al Patrocinio a spese dello  
Stato - giusta decreto che si allega alla presente,

**chiede**

la liquidazione degli onorari e delle spese documentate sostenute  
ai sensi degli artt. 74 e ss. DPR 115/02, e contestualmente

**dichiara**

- di aderire al "Protocollo" sottoscritto in data 18/4/2024 e di  
rinunciare preventivamente all'opposizione al decreto di  
**pagamento**, qualora la liquidazione in esso contenuta sia conforme, per  
voci ed importi, ai parametri concordati;

- di presentare la richiesta di liquidazione al termine della fase  
corrispondente all'attività svolta e segnatamente relativa alla **IPOTESI**  
**FASE** \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_, oltre al 15% per  
spese generali, nonché C.P.A. ed eventuali altri oneri di legge, oltre a

Caltagirone, \_\_\_\_\_

**Il difensore**

Avv. \_\_\_\_\_